



COMUNE di SELLIA

(Provincia di CATANZARO)

88050- Via G. Marconi, 42

tel. 0961/483049 fax 0961/483900

www.comune.sellia.cz.it PEC protocollosellia@asmepec.it email elettoriale.sellia@alice.it

AREA AMMINISTRATIVA E POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE N. 3 del 08/01/2018 relativa a "*Divieto di pascolo abusivo sul territorio comunale*".

IL SINDACO

Premesso che, in base alla vigente normativa sull' ordinamento degli Enti Locali di cui al Testo Unico D. Lgl n.267 del 18/08/2000, sono previste competenze in materia igiene e sanita' pubblica, oltre che salvaguardia della privata e pubblica incolumità.

Considerato che, a norma dell' art. 636 del C.P.. "Il pascolo vagante puo' esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purchè opportunamente recintati a mezzo di chiudente" *ed ai sensi dell' art.672 comma 1 C.P.*" Chiunque lasci liberi , o non custodisce con debite cautele, animali pericolosi, da tiro , da soma o da corsa da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258";

Viste le ripetute segnalazioni che pervengono dai cittadini residenti e dalle Autorità preposte risultano spesso presenti sul territorio comunale mandrie di bovini, greggi di pecore e cavalli ;

Considerato altresì che la presenza di animali all' interno di corpi franosi il cui calpestio e il conseguente brucare va ad eliminare uno degli agenti mitiganti delle frane, piante arbusti e cespugli, per come evidenziato nella relazione geologica pervenuta agli atti del comune in data 09/02/2010;

Rilevato che la presenza di animali al pascolo puo' essere causa di malattie infettive sia perché per natura attirano insetti di ogni genere quali mosche, zanzare e zecche, sia perché i loro escrementi creano inconvenienti igienici non trascurabili sul territorio;

Dato Atto che:

- per essere introdotti nel Territo Comunale gli armenti devono essere provvisti degli accertamenti diagnostici, nonché, dei trattamenti immunizzanti ed antiparassitari necessari affinché gli stessi non rappresentino un pericolo igienico sanitario per la popolazione tutta;
- le mandrie di bovini , i greggi di pecore e capre, i cavalli presenti nelle aree boschive del nostro Territorio Comunale, risultano per il loro continuo pascolare un pericolo rilevante per la pubblica e privata incolumità;
- E' vietato condurre a pascolare il bestiame lungo i cigli, le scarpate e i fossi stradali;
- E' vietato fare scendere il bestiame sulle scarpate delle strade , in fossi o canali laterali, per abbreviarne il passaggio;
- Il pascolo sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà deferito agli organi di Vigilanza ed all' Autorità Giudiziaria;

- il pascolo abusivo è altresì considerato , secondo l' art. 636 del Codice Penale, "**delitto contro il patrimonio**";
- L'omessa custodia e mal governo di animali è un reato contravvenzionale punibili sia a titolo di dolo che a titolo di colpa, secondo art.672 del Codice Penale;

Ritenuto opportuno su tutto il territorio comunale vietare ogni forma di pascolo, in particolare nelle aree percorse da incendi e nelle aree immediatamente adiacenti attività turistico ricettive che sono fruiti da visitatori e bambini;

Visto Il Decreto del Ministero dell' Interno del 5 agosto 2008;

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dal D.L. 23 maggio 2008 n.92, convertito con Legge del 24 luglio 2008 n. 125, art.54;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Municipale;

Visto l' art.16 della Legge 24 novembre 1981,n.689, come modificato dall' art. 6/bis della Legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 ,n. 92;

Visto il R.V.S. Del 20/12/1928, n. 3289;

Visto la Legge Regionale in materia

O R D I N A

per le motivazioni in premessa indicate , che si intendono qui integralmente richiamate e fatto salvo quanto disposto in materia anche dal Codice Penale:

E' VIETATO

IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE IL PASCOLO DELLE MANDRIE , DEI GREGGI E DEI CAVALLI

Se non nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, opportunamente recintati e muniti di autorizzazione sanitaria.

La presente è resa nota mediante la sua pubblicazione all' Albo Pretorio del comune, nonché esposta sui tabelloni presenti nel territorio comunale.

Fermo restando l' applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti , la violazione della presente ordinanza comporta l' applicazione di una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di €500,00,i contravventori saranno inoltre deferiti all'Autorità Giudiziaria;

A tal fine il perimetro del territorio sarà contrassegnato con l' applicazione delle tabelle contenenti la scritta " DIVIETO DI PASCOLO " e gli estremi dell' Ordinanza Sindacale;

Al fine dell' esecuzione , il presente provvedimento viene trasmesso: *Alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo , alla Questura di Catanzaro, Al Comando Arma dei Carabinieri di Simeri Crichi, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Catanzaro, Al Comando Carabinieri Forestali dello Stato di Taverna competente per territorio, All' Azienda Sanitaria Provinciale Ufficio Veterinario ambito A e B, All' Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Sellia*, per la sorveglianza e l' esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono demandate a far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini della presente Ordinanza.



IL SINDACO
Dott. Davide Zicchinella